



ALL. 1 - CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE E ARREDI DA CUCINA PER I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI PIEVE EMANUELE, SESTO SAN GIOVANNI E MELEGNANO - CIG: 82198090F9

SOMMARIO

- Art. 1 - OGGETTO.....	1
- Art. 2 - SEDE, REQUISITI E MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA FORNITURA	1
- Art. 3 - GARANZIA DELLA FORNITURA	2
- Art. 4 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE	3
- Art. 5 - IMPORTO	3
- Art. 6 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	4
- Art. 7 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE	5
- Art. 8 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE	5
- Art. 9 - INADEMPIENZE E PENALITA'	5
- Art. 10 - RISOLUZIONE E RECESSO	6
- Art. 11 - CORRISPETTIVO	6
- Art. 12 - GARANZIA DEFINITIVA	7
- Art. 13 - SUBAPPALTO	8
- Art. 14 - NORME GENERALI.....	8
- Art. 15 - FORO COMPETENTE E CONTROVERSIE.....	8

Art. 1 - OGGETTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di attrezzature e arredi da cucina per i C.F.P. di Pieve Emanuele Via dei Gigli s.n.c., Sesto San Giovanni Viale Italia n. 548 e Melegnano P.zza Bianchi s.n.c. La tipologia, le quantità e le specifiche tecniche dei prodotti da fornire sono quelli analiticamente descritti nell'**Allegato 2** al presente Capitolato.

L'esecuzione della prestazione di fornitura deve essere integrata degli oneri accessori e aggiuntivi che fanno carico all'appaltatore in relazione ai servizi ed alle funzioni ulteriori promessi con la presentazione dell'"offerta tecnica".

Art. 2 - SEDE, REQUISITI E MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA FORNITURA

Le obbligazioni che formano oggetto dell'appalto comprendono, senza altro onere per la stazione appaltante (*di seguito chiamata anche "committente"*), la fornitura, l'imballaggio, il trasporto, carico, scarico, **consegna al piano**, installazione, montaggio, assemblaggio, posizionamento (compreso il fissaggio a muro o a parete e/o eventuali altre necessità), la posa in opera delle attrezzature e di tutte le opere accessorie all'esecuzione in proprio della fornitura e con disposizioni di capitali, macchine, personale specializzato ed attrezzature necessarie e sufficienti a garantire la fornitura stessa con installazione di tutte le opere affidate nei locali cucina dei Centri Professionali di **Pieve Emanuele, Via dei Gigli s.n.c., Sesto San Giovanni, Viale Italia n. 548 e Melegnano, P.zza Bianchi n. 2**. In particolare, per ciò che afferisce le forniture di attrezzature e arredi destinati ai locali siti in Pieve Emanuele, si precisa che sarà onere dell'aggiudicataria la pianificazione ed il corretto espletamento dell'oggetto dell'appalto, avuto particolare riguardo al fatto che **la consegna delle attrezzature e arredi dovranno espletarsi al primo piano della struttura e che, la suddetta, è sprovvista di montacarichi**.

La fornitura dovrà essere eseguita secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato d'oneri e allegati, dalle migliori regole d'arte e dalle prescrizioni impartite dal committente. In particolare gli spazi interessati dalla fornitura devono essere allestiti in conformità alle previsioni di collocazione degli articoli che saranno indicate nell'apposita tavola progettuale allegata.

Eventuali modifiche alla collocazione terminale degli impianti (prese elettriche, attacchi rubinetteria, scarichi etc.), che dovessero rendersi necessarie in relazione alle attrezzature fornite, sono a totale cura e spese dell'appaltatore.

SEDE LEGALE

Le attrezzature dovranno essere conformi alle vigenti normative in tema di sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008 e Normative tecniche UNI e UNI EN ISO). A tal fine dovranno essere consegnate le relative certificazioni.

È a carico dell'appaltatore l'esecuzione della prima verifica dell'apparecchiatura elettrica da eseguirsi alla presenza di incaricato del committente.

Il contratto di fornitura si conclude con il completo esaurimento della consegna degli articoli da fornire, a seguito di esito positivo del collaudo e della risoluzione di ogni eventuale controversia relativa. La fornitura non si intende conclusa fino a quando non saranno fornite dall'appaltatore tutte le documentazioni e certificazioni dovute a corredo dei prodotti da fornire.

ART. 3 - GARANZIA DELLA FORNITURA

L'appaltatore si assume la piena e incondizionata responsabilità per quanto attiene ai difetti di costruzione e al perfetto funzionamento di tutte le attrezzature, nonché per eventuali controversie che potrebbero insorgere con il personale impiegato a qualunque titolo nella fornitura appaltata in materia di lavoro e sicurezza nel lavoro, restando esplicitamente inteso che l'accettazione da parte del committente dei prodotti non esonererà in alcun modo l'appaltatore dalla sua responsabilità fino al termine del periodo di garanzia per qualunque inconveniente che dovesse verificarsi nella fornitura.

L'appaltatore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato e dichiarati nell'Offerta Tecnica. In ogni caso, l'appaltatore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale offerto.

L'appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di carattere ambientale, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, nonché, per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione, diretta ed indiretta, delle obbligazioni del presente capitolato.

L'appaltatore si assume l'obbligo di garantire la fornitura, sia per qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento, inclusi sostituzione di pezzi e fornitura ricambi, riparazione ed eliminazione dei difetti, imperfezioni o malfunzionamenti per il periodo di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data della fornitura. Il periodo di garanzia gratuita può essere maggiore a seguito di quanto proposto dall'appaltatore nell'offerta tecnica.

La garanzia comprende la fornitura di materiali di ricambio ed ogni ulteriore attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento del prodotto.

L'appaltatore è tenuto a:

- a) compilare schede, moduli o formulari (anche on line) richiesti per far valere le condizioni di garanzia dei diversi prodotti, previa verifica del committente dei dati necessari alla compilazione;
- b) consegnare la documentazione comprovante l'eventuale acquisizione di particolari diritti di garanzia (quali, ad esempio, estensioni di garanzia oltre la durata minima di legge, garanzie accessorie per danni accidentali, ecc.);
- c) sostituire il materiale risultato difettoso o non perfettamente funzionante al momento dell'installazione, con altro identico entro 15 (quindici giorni) naturali e consecutivi

decorrenti dalla data dell'installazione stessa; si rinvia in proposito a quanto previsto dal successivo articolo 9 in tema di penali e facoltà di risoluzione.

Per ogni intervento tecnico sarà redatta un'apposita nota, sottoscritta dal tecnico medesimo e per convalida dal referente del committente.

ART. 4 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

L'appaltatore, nell'accettare l'appalto di cui trattasi, garantisce che nel prezzo dell'offerta sono compresi tutti i diritti e le eventuali indennità per l'impiego di metodo, dispositivi e materiali coperti da brevetto.

IL committente non assume alcuna responsabilità nel caso che l'appaltatore fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche di cui altri detengano la privativa.

L'appaltatore assumerà l'obbligo di tenere indenne il committente da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese e responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari degli avvocati) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero.

ART. 5 - IMPORTO

Il prezzo contrattuale della fornitura è unico e onnicomprensivo per tutti gli articoli contenuti nell'elenco allegato, ed è determinato in misura pari all'offerta economica proposta dall'impresa aggiudicataria.

Il prezzo offerto dall'appaltatore si intende fisso ed invariabile. Il suddetto prezzo, Iva esclusa, è comprensivo di ogni onere dovuto all'appaltatore sulla base delle norme in vigore. Pertanto, sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla fornitura oggetto del presente Capitolato, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Art. 6 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'aggiudicataria dovrà effettuare, congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di Afol Metropolitana, appositi sopralluoghi nei locali oggetto del servizio, al fine di prendere atto di eventuali rischi specifici ivi esistenti e quindi adottare le opportune precauzioni, rendendo edotti i propri dipendenti. L'aggiudicataria, prima della firma del contratto, dovrà esibire ad AFOL Metropolitana, i seguenti documenti:

- il Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi dell'art.28 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
- i documenti di nomina e attestati di formazione del Preposto ai lavori dell'appaltatore e dei lavoratori.

La stazione appaltante ha redatto il DUVRI ai sensi dell'art. 26 - comma 3, del D.Lgs.n.81/2008, che dovrà essere aggiornato, anche su proposta dell'affidatario del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; l'eventuale proposta dovrà essere formulata entro 30 giorni dall'aggiudicazione. In ogni caso, le modifiche proposte dall'affidatario non potranno comportare l'aumento dell'importo previsto per oneri di sicurezza.

L'appaltatore è responsabile nei confronti del committente dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, assumendo a proprio carico tutte le responsabilità civili e penali relative alla fornitura oggetto di appalto.

La fornitura dovrà essere eseguita con personale specializzato, qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale adibito alla prestazione è tenuto ad un comportamento

improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso. Il medesimo potrà accedere nei locali destinatari della fornitura nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'appaltatore stesso verificare preventivamente tali procedure.

Oltre agli oneri indicati nel presente capitolato, saranno a carico dell'appaltatore, e quindi compresi nel prezzo dell'offerta e nei prezzi unitari indicati nel relativo elenco, gli oneri e obblighi seguenti:

- a) gli oneri e le incombenze tecnico-amministrative relative al rilascio delle certificazioni di conformità previste dalla Legge 46/1990 e ai sensi del D.M. 37/2008 e s.m.i., se eventualmente richieste;
- b) i ponti di servizio ed ogni altra opera provvisoria, i mezzi d'opera e del personale comune e specializzato necessario per lo scarico dei materiali per l'esecuzione della posa in opera degli arredi e delle attrezzature;
- c) l'allontanamento dei materiali ed il trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di risulta, imballaggi etc.;
- d) il provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria completa responsabilità, al ricevimento in loco dei materiali, allo scarico ed al trasporto, secondo la disposizione data dal committente appaltante;
- e) l'adozione, nell'esecuzione della posa in opera e del montaggio, dei procedimenti e delle cautele necessarie, per garantire la vita e l'incolumità degli operai e delle persone comunque addette ai lavori stessi e dei terzi, nel rispetto delle norme del D. Lgs. 81/2008, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'appaltatore, restando sollevata il committente nonché il personale preposto in suo nome alla direzione e alla sorveglianza. A tal fine l'appaltatore dovrà presentare un **piano delle misure di sicurezza** per la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli ambienti dove si opera. In particolare dovranno essere evidenziate le procedure per lo scarico, il posizionamento in opera, il trasporto e l'allacciamento delle apparecchiature alle utenze tecnologiche dell'immobile;
- f) lo sgombero, entro la data di ultimazione della fornitura, di tutti i locali precedentemente occupati per deposito di materiali, attrezzi, etc.;
- g) l'assicurazione per i rischi derivanti dalla movimentazione in loco e del personale utilizzato presente nei locali;
- h) la certificazione di resistenza al fuoco dei materiali e delle attrezzature conforme alla normativa vigente per la destinazione d'uso dei locali;

AFOL Metropolitana ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto qualora accerti che l'aggiudicataria non osservi le norme di cui sopra; tutti i danni derivanti da tale risoluzione saranno interamente a carico dell'aggiudicataria.

ART. 7 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

L'offerta economica e la gestione conseguente dell'appalto deve essere conforme alle prescrizioni della normativa vigente in tema di sicurezza sul luogo di lavoro.

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare:

- a) dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
- b) dovrà, inoltre, provvedere all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc.;

- c) dovrà provvedere all'informazione e formazione sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono pertanto a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del committente medesima e di indennizzo da parte della medesima.

ART. 8 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore risponde direttamente dei danni alle persone e cose comunque verificatisi nell'esecuzione della fornitura derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto a rivalsa o compensi da parte del committente.

Art. 9 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

In caso di mancato rispetto del termine di consegna previsto all'art. 2, anche in presenza di consegna solo parziale, l'impresa appaltatrice risulterà gravemente inadempiente, con conseguente applicazione di una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nella consegna.

In caso di consegna difforme rispetto alle specifiche tecniche previste nel presente capitolato e/o nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario verrà applicata una penale fino al 10% del valore contrattuale.

Le inadempienze riscontrate saranno debitamente contestate per iscritto al soggetto aggiudicatario il quale, entro 3 giorni lavorativi dalla contestazione, dovrà fornire le proprie giustificazioni che saranno oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione appaltante. In mancanza di alcuna giustificazione nei termini suddetti, l'Amministrazione appaltante procederà all'applicazione delle penali stabilite.

L'importo della penale applicata verrà detratto dal pagamento della fattura emessa per crediti maturati a favore del soggetto aggiudicatario oppure escusso dalla cauzione definitiva.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni, incluso quelli rivenienti da prodotti difformi, o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 10 - RISOLUZIONE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 C.C. ed all'esecuzione d'ufficio a spese dell'appaltatore, in caso di:

- gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
- gravi manchevolezze nella fornitura;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale e dei contratti di lavoro nazionale e locali;
- altre inadempienze che rendano difficile la prosecuzione dell'appalto.

Clausole risolutive espresse

- L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art 1456 C.C., a tutto rischio e danno della ditta concessionaria, nei seguenti casi:

- applicazione di quattro penali;
- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- subappalto non espressamente autorizzato;
- accertamento della sussistenza in capo alla Ditta, di una delle condizioni di cui all'art.80 D.Lgs.n.50/2016;

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente ridottasi, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento a carico della ditta aggiudicataria;

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione, l'applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei danni conseguenti.

Art. 11 - CORRISPETTIVO - FATTURAZIONE - PAGAMENTI -TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

Il pagamento sarà disposto, su presentazione di fattura da emettere a fornitura, installazione e verifiche di funzionamento ultimate, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della medesima. Le parti concordano che il saggio degli interessi per il ritardato pagamento è determinato in misura pari all'interesse legale (art. 1284 c.c.) vigente pro-tempore, senza alcuna maggiorazione. Le parti concordano inoltre di ritenere a pieno titolo sospeso il termine di cui sopra qualora entro il 45° giorno dal ricevimento della fattura Afol Metropolitana provveda a formalizzare all'impresa in maniera motivata puntuali contestazioni riferite all'oggetto della prestazione ovvero all'importo addebitato o alla irregolarità fiscale del documento contabile. Le parti contraenti concordano di individuare per la generalità dei casi che, quale data di ricevimento della fattura o nota di addebito, si intende a pieno titolo ed effetti la data riportata nel documento contabile da parte del protocollo di Afol Metropolitana.

La fattura dovrà essere intestata a: AFOL METROPOLITANA - Via Soderini, 24 - 20146 Milano (P. IVA n. 08928300964).

Ai fini della fatturazione elettronica, il codice univoco è il seguente: A4707H7.

Le fatture dovranno essere predisposte in base al meccanismo dello Split Payment come da D.L. 148 del 16/10/2017 convertito con legge n. 172 del 04/11/2017 (G.U. n. 284 del 05/12/2017). Dovrà quindi essere aggiunta in calce alle fatture stesse la dicitura: "IVA scissione dei pagamenti - Art. 17 - ter del Dpr n. 633/1972". L'importo dell'IVA deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dalla Stazione Appaltante all'Erario.

Si conviene la sospensione del termine di pagamento delle fatture per il periodo dal 16 dicembre al 15 gennaio per oggettive esigenze connesse alla chiusura e riapertura dell'esercizio finanziario.

Le eventuali contestazioni sulla qualità del servizio o della fornitura interrompono il termine di ammissione a pagamento delle fatture.

Qualora l'appaltatore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, l'Amministrazione sospenderà il pagamento del corrispettivo fino ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L'appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti.

Qualora l'impresa non adempia, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere.

I pagamenti stessi saranno disposti a mezzo mandati diretti intestati all'Impresa.

L'impresa si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Tracciabilità dei pagamenti

- In applicazione della L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.
- In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.

- A tal fine l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente saranno tenuti a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

- La stazione appaltante verificherà che negli eventuali contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti interessati al presente appalto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, nell'ipotesi di subappalto, la stazione appaltante provvederà a tale controllo in sede di rilascio della relativa autorizzazione; nell'ipotesi di subaffidamento non costituente subappalto, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al momento della ricezione della comunicazione di subaffidamento, corredata del relativo contratto o atto di affidamento equivalente, che l'appaltatore è obbligato ad inviare; parimenti, in tutte le restanti ipotesi di subcontratto (subfornitura, nolo ecc.) al momento della ricezione della relativa comunicazione, cui dovrà essere allegato, anche in questo caso, il contratto o atto di affidamento equivalente.

- Al fine di mettere la stazione appaltante in condizione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall'art. 3 comma 9 della legge in commento, i contraenti e i subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto di riferimento.

- Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

La liquidazione dei corrispettivi dovuti al soggetto aggiudicatario è altresì subordinata alla regolarità del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) che l'Agenzia provvederà ad acquisire direttamente presso gli organismi competenti.

Art. 12 - GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, l'esecutore del servizio è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo offerto.

Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 D.Lgs. 50/2016, descritte al punto 7 della Lettera di invito.

La mancata costituzione della garanzia contrattuale determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, con conseguente aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento. AFOL ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta a causa della risoluzione del contratto disposta in danno all'Appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica della conformità e sarà incamerata da AFOL Metropolitana in tutti i casi previsti dalle leggi in vigore.

La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 C.C., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante. In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l'impresa concessionaria ha l'obbligo di reintegrare la stessa sino all'importo convenuto.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti tale riduzione è accordata qualora il possesso delle certificazioni di cui al comma precedente sia comprovato da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.

Art. 13 - SUBAPPALTO

Ai sensi di quanto previsto dall'art.105 D.Lgs 50/2016 tutte le prestazioni sono subappaltabili da parte dell'impresa concorrente o dell'impresa mandataria in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE o imprese aderenti a contratto di rete fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalla vigenti disposizioni. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art.105 D.Lgs 50/2016.

La quota subappaltabile non può comunque essere superiore al 40% dell'importo complessivo del contratto.

In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

14. NORME GENERALI

Per quanto non indicato nel presente capitolato, si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, nonché la lettera di invito a presentare offerta.

Art. 15 - FORO COMPETENTE - CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria competente.

Il Foro di Milano è competente alla risoluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti.

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, si approvano specificatamente i seguenti articoli del Capitolato d'oneri:

- Art. 2 - Sede, requisiti e modalità di effettuazione della fornitura
- Art. 6 - Oneri a carico dell'appaltatore
- Art. 7 - Obblighi nei confronti del personale
- Art. 9 - Inadempienze e penalità
- Art.10 - Risoluzione e recesso
- Art.11 - Corrispettivo - fatturazione - pagamenti - tracciabilità dei pagamenti
- Art.13 - Subappalto
- Art.15 - Foro competente - controversie